

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1510)

ALLEGATO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1971

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Marche

Comunicate alla Presidenza il 27 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

A seguito della mia lettera in data 10 marzo 1971, con la quale le ho trasmesso le modificazioni che il Consiglio regionale delle Marche ha apportato allo Statuto della

Regione, mi prego trasmettere la lettera, in data 26 marzo corrente anno, del Presidente del predetto Consiglio, nonchè un estratto verbale della seduta del 26 marzo dal quale risulta una ulteriore modifica apportata allo Statuto stesso.

Anche tale modificazione deve intendersi, quindi, parte integrante del documento allegato al disegno di legge n. 1510.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 35.

È sostituito dal seguente:

« Il referendum è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio ».

Art. 61.

È sostituito dal seguente:

« La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi ».